



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 64 del 2016

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 62 DEL 31.05.2016

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il verbale di contestazione n.° 4521/15/ASPRGVETRG del 07.07.2015, ore 11,00, redatto dal Dott. FARINA Gaetano e dal Dott. SCIVERES Federico del Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto di Ragusa, in riferimento ai sopralluoghi effettuati presso l'Allevamento bovino IT002RG043, sito a Chiaramonte Gulfi in C/da Gerardo, con indirizzo produttivo di carne, di cui è titolare il Sig. Fornaro Salvatore ed in riferimento al verbale di acquisizione dati presso la ditta PARMALAT, Stabilimento di Ragusa IT19-040CE, con cui si accertava che la ditta medesima prelevava il latte da consegnare allo Stabilimento da un allevamento diverso da quello per la produzione di latte, registrato agli atti dello Stabilimento PARMALAT, ovvero l'Allevamento Cod. Az. IT007RG035 sito a Monterosso Almo in C/da Corulla di FORNARO Salvatore e FORNARO Raffaele;

**Vista** l'Ordinanza Ingiunzione n.° 62 del 31 maggio 2016, emessa a carico dell'Autotrasportatore, Sig. PITINO Giorgio, e del Legale Rappresentante dello Stabilimento PARMALAT, Sig.ra FRASCA Maria, entrambi obbligati in solido, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n° 689, non risultava aver provveduto a dare prova del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) come da verbale di contestazione sopra indicato;

**Dato atto** che con nota del 06.06.2016 prot. n. 3482/16/Asp/Rg/Vet/Rg, acquisita dall'Ufficio Sanzioni di questa ASP con prot. n.° 1717 del 13.06.2016, il Dott. Gaetano Farina, Dirigente Medico Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto di Ragusa, trasmetteva copia del modello F23, fatto pervenire dalla Ditta medesima, in riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta, effettuato il 04.08.2016, entro i termini di cui all'art.16 della L. 689/81, presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. di Collecchio, per un importo di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per il verbale di accertamento n.° 4521/15/ASPRGVETRG emesso il 07.07.2015 DAL Dipartimento Prevenzione Veterinario del Distretto di Ragusa;

**Vista** pertanto la copia della ricevuta, che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del verbale di contestazione *de quo*, seppur tardivamente trasmessa all'organo accertatore dalla Ditta Parmalat, oltre i termini di legge (60 gg dalla notifica del verbale), il quale organo(Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Ragusa) con prot. n.° 7206/15/Asp/Rg/Vet/Rg del 13.11.2015, trasmetteva a questa ASP rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81;

**Rilevato** che, nel caso in specie si configura una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione n.° 62 del 31.05.2016 emessa dall'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia, è stata resa inconsapevolmente, allorquando già la sanzione era stata pagata dalla PARMALAT S.p.A., nella qualità di proprietaria dello Stabilimento di Ragusa, non essendo pervenuta la comunicazione dell'avvenuto pagamento.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n° 30 del 28.6.2013).

VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

### ORDINA

l'annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell'Ordinanza di Ingiunzione n.° 62 del 31 maggio 2016, emessa a carico dello Stabilimento Parmalat di Ragusa, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Frasca Maria e del Sig. Pitino Giorgio, quale autotrasportatore, per un importo di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 21/06/2016

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò

